



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.10/000123-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO DI STOCCAGGIO INVERNALE PRESSO LA CAVA E LO STABILIMENTO UNICALCE IN LOCALITÀ VALLE DEL CUGINO NEL COMUNE DI BERNEZZO.

PROPONENTE: UNICALCE SPA, VIA PONTI N. 18, 24012 VAL BREMBILLA (BG).

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 26.11.2019 con prot. ric. n. 73504, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte dell'UNICALCE S.p.A. con sede legale in Via Ponti n. 18 - 24012 Val Brembilla (BG);
- con nota provinciale prot. n. 74017 del 27.11.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 27.11.2019 al 10.01.2020;
- con nota prot. n. 74018 del 27.11.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)”*;
- dal punto di vista tecnico, l'istanza in oggetto, da quanto dichiarato, prevede la realizzazione di un nuovo sito di stoccaggio - da utilizzare nei mesi invernali - di parte del materiale estratto e semilavorato nell'impianto di frantumazione, durante il periodo estivo-autunnale, nella Cava Creusa (successivamente destinato ai forni da calce dello stabilimento). La realizzazione di un nuovo sito, in sostituzione di quello già esistente, risulta necessaria per migliorare le condizioni di sicurezza durante il transito dei mezzi di trasporto pesanti rispetto agli impianti industriali del sito produttivo.

L'area di intervento si trova sul versante sinistro della Valle del Cugino, in comune di Bernezzo in posizione non contigua all'impianto, in un tratto di versante boscato esposto a sud sud-est. L'area è sottoposta a vincolo idrogeologico e paesistico ambientale.

Con riferimento alla destinazione urbanistica, si afferma che il sito di intervento è classificato in parte come “P1.6 - Area a destinazione produttiva artigianale, industriale e commerciale, da confermare e ampliare”, e in piccola parte come “P5.1 – Aree per attività estrattive”.

- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:

- con nota prot. n. 2590 del 16.01.2020 la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha trasmesso il parere unico regionale esprimendo le seguenti considerazioni:

*“In relazione alla procedura in oggetto, inerente la fase di Verifica di VIA relativa alla realizzazione del nuovo sito di stoccaggio invernale, a seguito dell’esame della documentazione progettuale depositata dal Proponente, questo Settore, per quanto di propria competenza, esprime le seguenti considerazioni:*

*Il progetto prevede la realizzazione di un sito dedicato esclusivamente allo stoccaggio del materiale da prelevare nei mesi invernali per l’alimentazione dei forni da calce e localizzato in posizione non contigua all’impianto.*

*La realizzazione di tale sito di stoccaggio comporta lo sbancamento di una porzione di versante su una superficie di 18.000 mq per la realizzazione di n. 3 gradoni sovrapposti, per un’altezza complessiva di 33 m, intervallati da berme suborizzontali della larghezza di 4 m circa. Alla sommità dell’area verrà ricavato un piazzale di scarico e manovre dei mezzi con lunghezza di circa 50 m e larghezza massima di circa 15 m.*

*Per l’abbancamento del materiale di cava nel cumulo di stoccaggio, che avverrà mediante scarico dal piazzale sommitale di cui sopra, il progetto prevede la realizzazione di una strada di accesso di larghezza di 10 m e pendenza massima di 10.7%.*

*L’intervento in progetto prevede la produzione di un volume di scavo di circa 135.000 m<sup>3</sup>, costituito dal materiale proveniente dall’asportazione dei depositi quaternari (circa 15.000 m<sup>3</sup>), dal materiale lapideo composto principalmente da dolomia e subordinatamente da scisti micacei. (ca.108.000 m<sup>3</sup> in dolomia e ca. 12.000 m<sup>3</sup> in scisti per una volumetria complessiva).*

*E’ previsto il riutilizzo della parte di terre e rocce costituita da substrato lapideo insieme al materiale estratto dalla Cava Creusa per la produzione di calce, mediante frantumazione e cottura. La restante parte di materiale, previa separazione e caratterizzazione, sarà riutilizzata all’interno del sito produttivo per la realizzazione dei recuperi ambientali dei fronti di cava, come previsto dal Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo.*

*Con riferimento alla destinazione urbanistica vigente, il sito ricade in parte in “P1.6 - Area a destinazione produttiva artigianale, industriale e commerciale, da confermare e ampliare”, e in parte minore come “P5.1 - Aree per attività estrattive”.*

*Considerato quanto sopra, alla luce delle caratteristiche del progetto, preso atto dei pareri del Settore Geologico prot. 115899 del 11/12/2019 e del Settore Tecnico prot. 235 del 13/01/2020, il Settore scrivente ritiene che il progetto proposto possa essere escluso dalla successiva Fase di Valutazione, secondo i disposti del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 40/1 998.*

- con nota prot. n. 77257 del 11.12.2019 la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico ha comunicato che ritiene, per quanto di competenza, che l’istanza possa essere esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

*“Tuttavia, esprime perplessità riguardo alla realizzazione dell’opera in ragione del contesto geomorfologico del versante in oggetto: nel settore est è presente un impluvio con relativo conoide potenzialmente attivabile, mentre ad ovest la nuova opera intercetta i deflussi del rio posto a monte delle vecchie discariche. Anche se il progetto considera in parte tali problematiche descrivendo opere di regimazione (non evidenziate nelle planimetrie) che dovrebbero tener conto in particolare di un eventuale trasporto solido lungo il rio posto ad est, si ritiene che il sistema di regimazione progettato sia del tutto discutibile e probabilmente insufficiente: in caso di un evento meteorico rilevante, con riattivazione del rio posto ad est, difficilmente le opere previste (canalette disposte ortogonalmente all’andamento naturale del rio) potranno contenerne la portata, anche se preventivamente alleggerita del trasporto solido (previsto piccolo bacino di deposito); ciò porterebbe all’erosione del cumulo nella parte centrale e di conseguenza all’aumento ingente del trasporto solido del Rio del Cugino.*

*Il progetto di scavo presentato rappresenta una situazione finale; risulta mancante la progettazione dell’impostazione del cantiere che permetta di procedere correttamente con scavo dall’alto verso il basso. Non sembra inoltre che sia stata considerata la sicurezza della viabilità sottostante.*

*Le verifiche di stabilità vengono svolte tramite diagramma di Markland per fronti immergenti a 125° e 205°; dalle planimetrie risulterebbe invece un fronte principale maggiormente esteso*

*orientato con immersione 140-160°. L'utilizzo di chiodature per un fronte di cava appare inoltre poco opportuno in quanto in genere la sicurezza è ottenuta riducendo la pendenza o modificando l'orientazione dei fronti; peraltro nel caso di fronti immergenti a 140-160° sembrerebbe escluso il cinematismo di scivolamento planare.*

*Per quanto riguarda il cumulo, non appaiono indicate le caratteristiche granulometriche, né abbozzate verifiche di stabilità, per quanto in condizioni temporanee.*

*In generale non è chiara la sistemazione finale dell'area in caso di chiusura dell'impianto o dismissione dell'area di stoccaggio.*

*Da quanto suesposto, per la progettazione definitiva dell'intervento, si raccomanda di integrare ed approfondire i seguenti punti:*

- *il sito di stoccaggio dovrebbe essere rivisto escludendo qualsiasi interferenza con l'impluvio presente a est;*
- *il progetto di scavo in roccia dovrà prevedere un'impostazione dei fronti tale da consentire lo scavo dall'alto verso il basso; si dovrà considerare la sicurezza della viabilità posta al piede del versante;*
- *le verifiche di stabilità in roccia dovranno comprendere come orientazione dei fronti quelle più estese immergenti verso 140-160°; gli interventi di chiodatura dovranno essere limitati a situazioni locali intervenendo con modifiche all'orientazione/inclinazione dei fronti per il raggiungimento della stabilità;*
- *dovrà essere caratterizzato il materiale di stoccaggio e verificata la sua stabilità in condizioni che prevedano un idoneo livello di falda;*
- *il progetto dovrà definire la sistemazione finale dell'area ad esaurimento."*

- con nota prot. n. 1825 del 13.12.2019 la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Proiezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha comunicato che: *"esaminata la documentazione amministrativa e progettuale messa a disposizione sul sito internet della Provincia di Cuneo, è emerso quanto segue:*

- *non è stata prodotta l'istanza ex L.r. 45/1 989 su modello regionale (da allegarsi non in bollo) tale modello è reperibile sul sito internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo:*

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi7ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico>;

- *per quanto di competenza, si ritiene che l'istanza pervenuta non debba essere sottoposta a V.I.A.."*

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica in relazione alla documentazione progettuale depositata ha evidenziato che:

- l'intervento comporta lo sbancamento di un versante, per uno scavo complessivo di 135.000 mc circa; di questi, 120.000 sono a carico del substrato roccioso, rappresentato per il 90% da dolomie che si prevede di impiegare per la produzione della calce, in sostituzione del minerale di cava, mentre i restanti 15.000 mc sembrano in ogni caso destinati al recupero ambientale della Cava Creusa, adiacente;
- l'area in esame è strettamente connessa alle attività del polo estrattivo di riferimento (Cava Creusa, Valle del Cugino, Bernezzo) e ricade all'interno del Polo estrattivo di Bernezzo (C1.3), individuato come giacimento di dolomia, in cui l'attività produttiva valorizza il minerale con la produzione di calce pregiata per usi industriali, come indicato nel Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva (DPAE - III Stralcio, "Materiali per uso industriale" - Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva-Regione Piemonte).

In conseguenza di quanto sopra esposto, si ritiene che l'attività in progetto debba essere configurata quale attività estrattiva ed il materiale prodotto dallo scavo non possa essere classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e seguire i disposti del D.P.R. 120/2017, essendo escluso dall'ambito di applicazione della parte IV del citato decreto legislativo, ai sensi dell'art.185, comma 2, lett. d) dello stesso.

- Dal punto di vista ambientale, le componenti potenzialmente interferite sono le seguenti:

a) Atmosfera

Le emissioni in atmosfera generate dall'intervento sono rappresentate da gas e polveri sottili. Il proponente ritiene che l'intervento non determinerà un aumento complessivo delle emissioni in atmosfera (le misure di mitigazione da adottare per contenerle sono specificate nel SIA pag. 47). Tali emissioni dell'attività di cava sono escluse dall'AIA, mentre lo stoccaggio deve essere autorizzato per le emissioni diffuse di polveri inerti con le prescrizioni specifiche di contenimento.

b) Acque superficiali

Il sito di intervento è ubicato sul fianco sinistro della Valle del Rio Cugino, già recettore delle acque di regimazione della Cava Creusa e che riceverebbe anche le acque del sito di stoccaggio in progetto, dopo passaggio in vasca di decantazione.

c) Suolo, vegetazione e paesaggio

Il versante interessato dal progetto è caratterizzato da pendenza che varia da circa 30°, nella parte più alta, a circa 15° nella parte inferiore, di raccordo al fondovalle del Rio del Cugino.

La realizzazione dell'opera comporta lo sbancamento del versante, per realizzare un piazzale alla quota di 662 m s.l.m. e una pista che risale fino a quota 695 per permettere lo scarico del materiale semilavorato dal piazzale sommitale. L'area interessata dall'intervento occupa una superficie di circa 18.000 m<sup>2</sup>. Come tipologia forestale, il versante boscato risulta coperto da Querceto mesoxerofilo di roverella delle Alpi (QR50X). Il numero stimato delle piante da abbattere risulta di 1.950 esemplari ripartiti per specie. Per la perdita di una superficie boscata di 18.215 m<sup>2</sup>, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, è stata proposta una compensazione monetaria ai sensi del regolamento forestale vigente, di importo pari a 23.034 €.

L'intervento in progetto prevede la produzione di un volume di scavo di circa 135.000 m<sup>3</sup>, costituito da materiale proveniente dall'asportazione dei depositi quaternari (circa 15.000 m<sup>3</sup>) e materiale lapideo composto principalmente da dolomia (circa 108.000 m<sup>3</sup>) e subordinatamente, da scisti micacei (12.000 m<sup>3</sup>). Dati volumetrici peraltro discordanti con quelli presenti a pag. 7/23 della Relazione Forestale che individua 90.000 m<sup>3</sup> di dolomia e il resto sterile da recupero.

d) Rumore

Non è presente la valutazione previsionale di impatto acustico; il proponente rimanda a precedenti monitoraggi acustici eseguiti nel 2003 e nel 2015 sia nell'area di cava-stabilimento sia in zone esterne, ritenendo che i valori acustici previsti nell'ambito delle attività connesse all'opera in progetto, verosimilmente non si discosteranno significativamente da quelli attuali. Tale affermazione non è al momento riscontrabile in assenza di uno studio previsionale e delle successive misure acustiche.

e) Gestione acque meteoriche

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche che ricadranno sulla nuova rea di stoccaggio, viene descritto il criterio di calcolo per le dimensioni delle canalizzazioni e della vasca di raccolto con riferimento ad un tempo di ritorno di 100 anni. Sarebbe utile chiarire il motivo della scelta temporale e non di una maggiore. Inoltre, il proponente precisa che le acque del sito di stoccaggio saranno recapitate nelle vasche di decantazione esistenti. Situate più a valle e quindi rilasciate nel Rio del Cugino. In tale sistema di canalizzazione e trattamento si fa presente che sono già convogliate le acque provenienti dall'area di cava ubicata a ovest rispetto all'area di lavorazione. A tal proposito non sembra sia stata condotta alcuna verifica sull'adeguatezza delle canalizzazioni e dei bacini interessati.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste** la nota prot. n. 2590 del 16.01.2020 la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, la nota prot. n. 77257 del 11.12.2019 la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico e la nota prot. n. 1825 del 13.12.2019 la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in premessa richiamate;

**Atteso che** sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- seppur l’area individuata per la realizzazione del nuovo sito di stoccaggio invernale in oggetto si collochi al di fuori dell’area di cava esistente, il progetto appare inserito perfettamente tra la superficie estrattiva e gli impianti di lavorazione attigui, nello sviluppo della coltivazione autorizzata;

in data 4 febbraio 2020, **l’Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 77975 del 03.02.2020, e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 3375 del 20.01.2020 e successiva integrazione prot. ric. n. 4571 del 24.01.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto la realizzazione del nuovo sito di stoccaggio invernale non implicherà criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame, attigua alla attività estrattiva già autorizzata.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

#### **DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 26.11.2019 con prot. ric. n. 73504 da parte dell’UNICALCE S.p.A. con sede legale in Via Ponti n. 18 - 24012 Val Brembilla (BG) in quanto l’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico ha evidenziato che, nonostante l’area individuata per la realizzazione del nuovo sito di stoccaggio invernale si collochi al di fuori dell’area di cava esistente, il progetto appare inserito perfettamente tra la superficie estrattiva e gli impianti di lavorazione attigui, nello sviluppo della coltivazione autorizzata. Pertanto si ritiene che le caratteristiche dell’intervento non implicheranno criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Atmosfera, b) Acque superficiali, c) Suolo, vegetazione e paesaggio, d) Rumore ed e) Gestione acque meteoriche, in premessa richiamati.

#### **SEGNALA che,**

- al fine di individuare la procedura amministrativa più corretta necessaria per l’approvazione del progetto, si ritiene opportuna una valutazione più approfondita rispetto a quanto disciplinato dalla l.r. 23/2016, considerato che, per la preparazione morfologica del versante su cui avverrà lo stoccaggio del materiale dalla cava, si prevede la produzione di volumi di scavo complessivi nell’ordine di circa 135000 mc, derivanti in parte da depositi quaternari e in misura maggiore da termini litoidi dalla successione triassico-giurassica della “Zona Pre-piemontese auct.”, per i quali

è previsto il riutilizzo per la produzione di calce, come previsto dal Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo;

- in sede di predisposizione della progettazione definitiva, il proponente è tenuto a valutare:
    - o dettagliatamente le relazioni di causa-effetto tra le possibili dinamiche torrentizie dei due impluvi presenti rispettivamente a monte (Ovest) e al centro dell'area di intervento con i cumuli di materiale che si prevede di stoccare;
    - o soluzioni alternative alla creazione di estese porzioni di pareti da "stabilizzare con chiodature in funzione dell'inclinazione locale della scistosità" attraverso, ad esempio, riduzioni delle pendenze e/o diverse orientazioni dei fronti;
- e ad approfondire i seguenti aspetti ambientali:
- o dovrà essere predisposta la valutazione previsionale d'impatto acustico tenendo conto altresì della fase di preparazione del sito;
  - o dovrà essere indicato il destino dell'attuale sito di stoccaggio posto nei pressi dell'ingresso dello stabilimento;
  - o dovrà essere condotta una verifica sull'adeguatezza delle canalizzazioni e dei bacini interessati per il convogliamento delle acque provenienti dall'area di cava ubicata a ovest rispetto all'area di lavorazione;
  - o dovranno essere chiarite le modalità di reimpiego dei materiali generati dallo sbancamento del versante (pari ad uno scavo complessivo di 135.000 m<sup>3</sup> circa).

#### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale